



# **COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA**

PROVINCIA DI TREVISO

## **REGOLAMENTO**

### **PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9/2007

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2014

Integrato e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2020

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2022

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56/2023

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina nel Comune di San Biagio di Callalta, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

## **Art. 2**

### **Soggetto attivo**

L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di San Biagio di Callalta ai sensi del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di San Biagio di Callalta alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4**

### **Determinazione dell'aliquota**

A decorrere dall'anno **2024**, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, è stabilita **nella misura di 0,8 punti percentuali**.

## **Articolo 5**

### **Esenzione**

1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini della predetta imposta non supera l'importo di euro **15.000,00**.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

#### **Art. 6**

##### **Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di leggi vigenti in materia.

#### **Art. 7**

##### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio **2024**.